

**OBBLIGAZIONI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA
15 maggio 2010 – 2015 step up callable codice ISIN IT0004608987****REGOLAMENTO DEL PRESTITO****art. 1 - Importo e titoli**

Il prestito obbligazionario "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE 15 maggio 2010 –2015 step up callable emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo di 30.000.000 di Euro è costituito da 30.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro ciascuna in taglio unico non frazionabile. Le obbligazioni non potranno essere sottoscritte per quantitativi inferiori a nominali 50.000 euro.

I titoli saranno custoditi presso l'emittente o accentrati a Monte titoli e a richiesta potranno essere resi nominativi e viceversa. Le cedole resteranno sempre pagabili al portatore.

art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari.

art. 3 - Durata

La durata del prestito è di 60 mesi e sarà integralmente rimborsato il 15 maggio 2015

art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento 15 maggio 2010

art. 5 - Interessi

Gli interessi, calcolati sulla base 30/360, saranno pagati semestralmente e posticipatamente il 15 maggio, e 15 novembre di ogni anno ai seguenti tassi:

15/11/10	1,00% semestrale (pari 2,00% base annua)	15/05/11	1,00% semestrale (pari 2,00% base annua)
15/11/11	1,10% semestrale (pari 2,20% base annua)	15/05/12	1,10% semestrale (pari 2,20% base annua)
15/11/12	1,175% semestrale (pari 2,35% base annua)	15/05/13	1,175% semestrale (pari 2,35% base annua)
15/11/13	1,25% semestrale (pari 2,50% base annua)	15/05/14	1,25% semestrale (pari 2,50% base annua)
15/11/14	1,35% semestrale (pari 2,70% base annua)	15/05/15	1,35% semestrale (pari 2,70% base annua)

art. 6 - Rimborso anticipato

A partire dal 15 maggio 2012, è prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato, in occasione di ciascuna Data di Pagamento Cedole. In tale ipotesi le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione.

art. 7 - Rimborso

Il rimborso ordinario verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione 15 maggio 2015. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere il 15 maggio 2015 e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla presentazione dei relativi certificati.

art. 8 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza.

art. 9 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

art. 10 - Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n: 239 con le modifiche apportate dall'art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titoli oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo.

art. 11 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla Garanzia da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, le obbligazioni sono garantite dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di "default" dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore ad Euro 103.291,38 (Centotremiladuecentonovantuno/38). Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

art. 12 - Disinvestimento

Possibili difficoltà a causa della mancanza di quotazione. Le difficoltà potrebbero essere di carattere pratico - a causa dell'impossibilità di trovare una controparte acquirente - od economico - in quanto la vendita anticipata potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al valore nominale del titolo.

art. 13 - Varie

Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza agli obbligazionisti, tranne quanto previsto dall'art. 5, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonchè su almeno un quotidiano a diffusione locale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente il Foro definito dalle disposizioni del Codice Civile.

Il prestito obbligazionario BCC Carate Brianza 15 maggio 2010 – 2015 step up callable non è soggetto all'obbligo di Prospetto di cui all'art. 94 del TUF. Detto prestito è infatti emesso in ragione dei casi di inapplicabilità di cui al Regolamento Emittenti e specificatamente il caso previsto alla lettera d comma 1 dell'art. 33 del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Denominazione Obbligazione	BCC di Carate Brianza 15 maggio 2010 - 2015 step up callable			
ISIN	IT0004608987			
Durata	60 mesi			
Data emissione	15 maggio 2010			
Rating	Le obbligazioni oggetto della presente offerta sono prive di rating.			
Mercati di trattazione	Le obbligazioni oggetto della presente offerta non saranno quotate sui mercati regolamentati.			
Ammontare Totale	L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a 30.000.000 Euro, per un totale di n. 30.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di 1.000 Euro.			
Lotto Minimo	Le obbligazioni non potranno essere sottoscritte per quantitativi inferiori a 50.000.			
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al cento per cento del Valore Nominale, e cioè Euro100.			
Prezzo di Rimborso	Pari al cento per cento del Valore Nominale in unica soluzione a scadenza			
Data di Godimento	15 maggio 2010			
Rimborso anticipato	A partire dal 15 maggio 2012, è prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato, in occasione di ciascuna Data di Pagamento Cedole. In tale ipotesi le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione.			
Data di Scadenza	15 maggio 2015			
Tasso cedola	15/11/10	1,00% sem. (2,00% b.a.)	15/05/11	1,00% sem. (2,00% b.a.)
	15/11/11	1,10% sem. (2,20% b.a.)	15/05/12	1,10% sem. (2,20% b.a.)
	15/11/12	1,175% sem. (2,35% b.a.)	15/05/13	1,175% sem. (2,35% b.a.)
	15/11/13	1,25% sem. (2,50% b.a.)	15/05/14	1,25% sem. (2,50% b.a.)
	15/11/14	1,35% sem. (2,70% b.a.)	15/05/15	1,35% sem. (2,70% b.a.)
Frequenza pagamento delle Cedole	semestrale			
Data pagamento cedole	15 maggio e 15 novembre di ogni anno			
Eventi di Turbativa del parametro di indicizzazione	In caso di indisponibilità alla data di rilevazione del parametro di indicizzazione verrà utilizzata la valutazione all'ultima data disponibile.			
Convenzione di Calcolo	La convenzione utilizzata per il calcolo delle Cedole è 30/360			
Convenzione e Calendario	Following Business Day e TARGET.			
Divisa	Euro			
Soggetto Responsabile del collocamento	Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza .			
Agente per il Calcolo	Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza.			
Regime Fiscale	Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs 461/97.			
Commissioni e oneri	Non previsti			
Tipologie di rischio	Rischio cambio: nessuno Rischio Tasso: titolo a tasso step up			

Garanzia	<p>Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. Le Obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla Garanzia da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, le obbligazioni sono garantite dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di "default" dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore ad Euro 103.291,38 (Centotremiladuecentonovantuno/38). Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito..</p>
Disinvestimento	<p>Non è prevista la quotazione del prestito nei mercati regolamentati, la negoziazione avverrà tenendo conto delle condizioni di mercato e delle difficoltà di realizzo per i valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati</p>